

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3278}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati STRAZZI, ACHILLI, FERRI MARIO

Presentata il 21 novembre 1974

Proroga del termine stabilito dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, e dalla legge 14 ottobre 1974, n. 504, in favore delle popolazioni dell'Italia centrale danneggiate da terremoti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento che si propone consente di riparare ad una situazione di difficoltà in cui vengono a trovarsi le popolazioni dell'Italia centrale colpite dai movimenti tellurici del novembre-dicembre 1972 e che formarono oggetto delle provvidenze di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31. Tale decreto-legge, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, tra le altre provvidenze prevede la concessione di contributi ai proprietari privati di immobili urbani che abbiano presentata la domanda agli uffici del genio civile competenti per territorio entro il 31 ottobre 1973 e che, a corredo di tali domande, abbiano inoltrato la richiesta documentazione entro il 28 febbraio 1974. Con la legge 14 ottobre 1974, n. 504, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 1974, tale termine del 28 febbraio 1974 è stato prorogato al 31 dicembre 1974. Quindi praticamente è stato riaperto il termine per 64 giorni.

Da informazioni assunte le domande non ancora documentate presso gli uffici del genio civile di Macerata, di Ascoli Piceno e di Ancona sono circa seimila e se si tiene conto che la documentazione richiesta consiste nella

presentazione dei certificati di nascita dei proprietari, di un atto sostitutivo dell'atto di notorietà attestante la proprietà dell'immobile, del certificato e planimetrie catastali, della perizia del danno che deve essere redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale e giurata presso la pretura competente per territorio, ci si rende subito conto che i 64 giorni concessi per presentare i suddetti documenti sono insufficienti. Per di più il numero dei tecnici liberi professionisti nelle due predette province è limitato e non potrà soddisfare le richieste già numerosissime dei privati. Inoltre la redazione delle perizie giurate comporta un lungo lavoro di rilevazione e sviluppo dei disegni, della relazione e del computo metrico estimativo. Se poi si tiene conto che la preparazione della documentazione comporta al privato un onere economico non lieve e soprattutto un lungo lasso di tempo, è logico prolungare il più possibile il termine per la presentazione degli atti. In caso contrario sarà favorita una piccola minoranza, mentre la maggior parte dei danneggiati, pur avendo presentato la domanda si troverà nell'impossibilità di ottenere le provvidenze statali e non per loro negligenza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO

Il termine del 28 febbraio 1974 indicato dall'articolo 4 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205 per la presentazione delle perizie e della documentazione a corredo delle domande intese ad ottenere i benefici previsti in dipendenza dei movimenti sismici indicati nell'articolo 2 del decreto medesimo, stabilito con la legge 14 ottobre 1974, n. 504 al 31 dicembre 1974, è prorogato di mesi dodici.

Tale proroga è altresì estesa alle procedure concernenti le perizie giurate di cui al terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205.

I termini decorrono dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.